
REGOLAMENTO

NOMINA, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI E DEI SEGGI DI GARA NELLE PROCEDURE PER L'AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Approvato con DCA n. 17 del 31.05.2019

Il presente documento assume rilevanza ai sensi del Piano Anticorruzione e del Programma della Trasparenza (D.lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii. - L. n. 190/2012 ss.mm.ii)

Il Responsabile Anticorruzione

ART 1

PREMESSA E QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO

Il presente Regolamento definisce i criteri per la nomina, la composizione e il funzionamento delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché le modalità di determinazione dei compensi spettanti ai Commissari esterni. I criteri del presente regolamento relativi alle Commissioni giudicatrici trovano applicazione fino all'entrata in vigore e messa a regime dell'Albo di cui all'art. 78 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., recante "Codice dei Contratti Pubblici", (di seguito Codice) e/o fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'albo regionale dei Commissari di gara di cui al comma 1 dell'art. 37 della Legge Regionale n. 8/2018, recante "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture".

L'articolo 77, comma 1, del Codice prevede che, nelle procedure di affidamento di contratti di appalto o di concessione, da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è attribuita ad una Commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto. Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo i Commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC, di cui all'articolo 78 del Codice.

L'art. 216 comma 12 del Codice dispone che fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la Commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

Con la delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 l'ANAC ha adottato le Linee Guida n. 5 recanti "Criteri di scelta dei Commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici", successivamente aggiornate al D.lgs. 56 del 19/4/2017, con deliberazione del Consiglio dell'ANAC, n. 4 del 10 gennaio 2018, in cui sono definiti i criteri e le modalità per l'iscrizione all'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici. Con il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 18/07/2018, in esito alla delibera 648 del 18 luglio 2018, sono state diramate le istruzioni operative per l'iscrizione all'Albo nazionale obbligatorio dei Commissari di gara e per l'estrazione dei Commissari attraverso l'applicativo predisposto per la gestione dei relativi processi ed è stata stabilita la data del 15 gennaio 2019 per la piena operatività dell'Albo nazionale e il superamento del regime transitorio di cui all'art. 216, comma 12 del Codice.

Con il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 9 gennaio 2019, è stato disposto il differimento dell'operatività dell'Albo nazionale al 15 aprile e con successivo Comunicato del 10 aprile 2019, ha disposto un ulteriore rinvio per ulteriori novanta giorni a partire dal 15 aprile 2019;

L'articolo 37, comma 1, della Legge Regionale n. 8/2018, prevede che nelle procedure di aggiudicazione dei contratti di appalto e di concessione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai fini della nomina dei componenti della Commissione di gara, la Regione istituisce e gestisce l'Albo telematico dei Commissari di gara, suddiviso per categorie di specializzazione, a cui le stazioni appaltanti hanno accesso libero e diretto. Il comma 8 del medesimo articolo prevede che fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo regionale, la Commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 12 febbraio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2018 recante "Determinazione della tariffa di iscrizione all'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi", in attuazione del comma 10 dell'art. 77, del Codice dei contratti, è stato stabilito il compenso massimo per i Commissari.¹

Nelle more della piena operatività dell'Albo Nazionale e/o dell'Albo Regionale, al fine di disciplinare il regime transitorio di cui al comma 12 dell'art. 216, del Codice e di quello di cui al comma 8, dell'art. 37, della Legge Regionale n.8/2018, è, pertanto, necessario adottare il presente Regolamento con il quale vengono disciplinate le modalità di nomina delle Commissioni giudicatrici.

Col Regolamento vengono, inoltre, disciplinate le modalità di nomina e funzionamento dei Seggi di gara.

ART 2

FUNZIONI DEI SEGGI DI GARA

A prescindere dal criterio di aggiudicazione (miglior rapporto qualità/prezzo, solo elemento prezzo o solo costo), la funzione di esame della documentazione amministrativa a corredo dell'offerta, concernente anche il possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione (fase istruttoria e di prequalifica per l'ammissione alla gara, incluso il sub procedimento del soccorso istruttorio), è svolta da un organo monocratico. Il bando di gara indica se tale organo è costituito dal responsabile unico del procedimento o da un Seggio di gara. Il responsabile unico del procedimento, visti gli atti trasmessi dal Seggio di gara se nominato, propone al Dirigente ammissione/esclusione degli operatori economici. Il Dirigente, su proposta del responsabile unico del procedimento, adotta il provvedimento di ammissione/esclusione dei concorrenti.

Nelle gare da aggiudicare con il criterio del miglior rapporto qualità prezzo, il Seggio, concluse le attività amministrative di esame della documentazione e quelle correlate al soccorso istruttorio, rimette al responsabile unico del procedimento gli atti e i processi verbali della prima fase di gara per il proseguo delle operazioni che saranno affidate alla Commissione giudicatrice.

Nelle gare da aggiudicare con il criterio del minor prezzo o del solo costo il responsabile unico del procedimento o il Seggio di gara, se nominato, cura anche la fase di scrutinio delle offerte economiche, fino alla proposta di aggiudicazione.

Nelle gare da aggiudicare con il criterio del minor prezzo o del solo costo, nel disciplinare di gara è indicato se la valutazione dell'anomalia dell'offerta è rimessa direttamente al responsabile unico del procedimento e se questi, in ragione della particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, debba o possa avvalersi del Seggio di gara, se nominato, della struttura di supporto, ai sensi dell'art. 31, comma 9 del Codice, ove istituita, o di commissione nominata ad hoc.

ART 3

NOMINA E COMPOSIZIONE DEL SEGGIO DI GARA

Se nel bando di gara è prevista la nomina di un Seggio di gara, questo è costituito con la determinazione a contrarre o con successivo provvedimento del Direttore Generale, su proposta del Dirigente cui compete il procedimento di gara.

¹ Con Ordinanza del TAR Lazio, sez. I, del 2/8/2018 n. 4710, è stato sospeso il decreto ministeriale del 12 febbraio 2018.

Il Seggio di gara è composto da tre componenti, un Presidente e due testimoni, scelti tra il personale dell'Ente, con adeguato inquadramento giuridico.

Le funzioni di Presidente del Seggio di gara possono essere svolte dal responsabile unico del procedimento, dal Dirigente competente per la spesa o da altro dirigente o funzionario.

Il Seggio redige, con tempestività e completezza, i verbali delle sedute di gara, sia pubbliche, sia riservate. Le operazioni di verbalizzazioni sono svolte all'interno del Seggio di gara, da uno dei due testimoni.

ART 4

FUNZIONI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI

Nelle procedure da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, fino alla proposta di aggiudicazione, è demandata ad una Commissione giudicatrice.

La Commissione, se stabilito dal responsabile unico del procedimento, fornisce il suo supporto per la verifica della congruità delle offerte.

Nel disciplinare di gara è indicato se alla Commissione è demandato l'intero procedimento di gara attribuendole la funzione di esame della documentazione amministrativa concernente il possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione, nonché degli altri elementi (fase istruttoria e di prequalifica per l'ammissione alla gara, incluso il soccorso istruttorio), oltre alla funzione di esame e valutazione delle offerte tecnico-economiche.

La valutazione dell'offerta tecnica avviene in piena autonomia e secondo i criteri indicati nei documenti di gara.

La Commissione adotta le proprie valutazioni con il plenum dei suoi membri attenendosi scrupolosamente ai criteri di valutazione individuati negli atti di gara.

Ove lo richiedano la natura della gara o eventuali problematiche emerse nel corso della medesima, la Commissione potrà richiedere supporti, notizie, documentazioni e approfondimenti tecnico giuridici sia al responsabile unico del procedimento che al personale dell'Ente che dovranno fornire piena collaborazione, ciascuno per la propria competenza.

La Commissione giudicatrice redige, per il tramite del Segretario (ove nominato), con tempestività e completezza, i verbali delle sedute di gara, sia pubbliche, sia riservate.

I lavori della Commissione si concludono con la proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 33, comma 1 del Codice, espressa dalla Commissione giudicatrice nell'ultimo verbale di seduta pubblica, alla conclusione della quale rimette al responsabile unico del procedimento tutti i relativi processi verbali per l'adozione del suo atto di proposta al dirigente per l'aggiudicazione.

Qualora un Commissario reiteri la propria assenza ingiustificata per tre volte nel corso della procedura, lo stesso deve essere sostituito; nel caso in cui l'assenza sia causata da un grave ed oggettivo impedimento (es. malattia), con prova documentata, si procederà comunque alla sua sostituzione.

ART 5

NOMINA E COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata con determinazione del Direttore Generale, su proposta del Dirigente cui compete il procedimento di gara, in data successiva alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

I Commissari devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto da affidare e nelle diverse aree tematiche coinvolte. Il disciplinare di gara indica l'ambito o gli ambiti professionale/i e le competenze che devono essere possedute dai Commissari e il provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice motiva adeguatamente in merito a competenze, esperienze e requisiti dei Commissari.

La Commissione è composta da un numero di componenti normalmente pari a 3 (tre) o, qualora la valutazione delle offerte risulti particolarmente complessa, pari a 5 (cinque), di cui uno con compiti di Presidente.

Per le funzioni di verbalizzazione e custodia della documentazione è nominato un Segretario. Tale figura può coincidere o meno con uno dei componenti la Commissione. Il Segretario, se non coincidente con uno dei componenti della Commissione, è privo del diritto di giudizio e di voto.

In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima Commissione giudicatrice, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della Commissione.

I Commissari ed il Segretario devono svolgere i propri compiti con imparzialità, indipendenza ed autonomia nel rispetto della normativa vigente, del Codice di comportamento, del Piano anticorruzione e dei regolamenti dell'Ente.

I Commissari ed il Segretario devono mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite in ragione dell'attività svolta.

La Commissione può essere riconvocata anche a procedura di gara terminata, al fine di fornire chiarimenti a qualsiasi titolo necessari all'Ente.

ART 6

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE – COMPONENTI INTERNI ALL'ENTE

Prioritariamente i Commissari sono individuati tra il personale interno all'Ente nell'ambito dei seguenti ruoli:

- il Presidente tra il personale dirigente;
- i Commissari diversi dal Presidente, tra il personale con idoneo inquadramento giuridico, secondo le declaratorie del CCNL applicato, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto;
- il Segretario verbalizzante, di norma, tra il personale con idoneo inquadramento giuridico, secondo le declaratorie del CCNL applicato, qualora tale ruolo non sia svolto direttamente da uno dei componenti della Commissione giudicatrice.

La selezione dei componenti la Commissione ha luogo nel rispetto del principio di rotazione. A tal fine il dipendente individuato quale Commissario, non potrà ricoprire analogo incarico per un

periodo di sei mesi dalla data relativa alla precedente nomina, o comunque fino ad esaurimento del ciclo di rotazione dei soggetti disponibili e a meno di casi particolari in cui siano richieste professionalità specifiche presenti in numero esiguo tra il personale dell'Ente. E' fatta salva la necessità di assicurare, in via prioritaria, la composizione delle Commissioni giudicatrici sulla base delle competenze richieste dall'oggetto della procedura.

ART 7

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE – COMPONENTI ESTERNI

In caso di accertata carenza in organico o di indisponibilità di adeguate professionalità, verificate sulla base di carichi di lavoro o negli altri casi in cui ricorrano esigenze oggettive e comprovate, al fine di garantire la massima trasparenza, adeguata rotazione e far fronte ai compiti istituzionali, i componenti la Commissione giudicatrice, anche in parte, sono scelti, su proposta del Dirigente cui compete il procedimento di gara, al di fuori del personale dell'Ente e nel rispetto del criterio di rotazione:

- a) tra dirigenti o funzionari di amministrazioni aggiudicatrici ex art.3, comma 1, lett. a) del Codice, con comprovata esperienza maturata in precedenti commissioni di gara, in particolare nel settore oggetto della gara o nello svolgimento delle funzioni di responsabile unico del procedimento, di direttore dei lavori o di direttore dell'esecuzione, in particolare nel settore oggetto della gara;
- b) nell'ambito di un elenco formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali, tra i professionisti esercenti professioni regolamentate, che possiedano i seguenti requisiti:
 - iscrizione all'ordine o collegio professionale di appartenenza da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 10 anni;
 - rispetto degli obblighi formativi di cui all'articolo 7 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
 - assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dall'ordine o dal collegio nell'ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;
 - regolarità degli obblighi previdenziali;
 - possesso della copertura assicurativa obbligatoria di cui all'articolo 5 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, per la copertura di danni all'amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi;
 - aver svolto, nell'ultimo triennio, almeno 3 (tre) incarichi o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 5 (cinque) incarichi connessi all'ambito professionale e/o alla disciplina oggetto dell'appalto da aggiudicare. Rientrano tra gli incarichi, oltre a quelli tipici dell'attività svolta, l'aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, Commissario di gara, direttore dei lavori o direttore dell'esecuzione, in particolare nel settore oggetto della gara.
- c) nell'ambito di un elenco formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza, tra i professori universitari di ruolo che possiedano i seguenti requisiti:
 - aver svolto l'attività nel settore di riferimento oggetto della gara, da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, da almeno 10 anni;
 - assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione con efficacia sospensiva;
 - aver svolto, nell'ultimo triennio, almeno 3 (tre) incarichi o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 5 (cinque) incarichi connessi all'ambito professionale e/o alla disciplina oggetto dell'appalto da aggiudicare. Rientrano tra gli incarichi, oltre a quelli tipici

dell'attività svolta, l'aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, Commissario di gara, direttore dei lavori o direttore dell'esecuzione, in particolare nel settore oggetto della gara.

ART 8 INCOMPATIBILITÀ E DIVIETI

I componenti della Commissione devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto da affidare e non devono aver svolto né possono svolgere altra funzione o incarico tecnico amministrativo relativamente al medesimo.

I componenti non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 77, commi 4, 5 e 6, del Codice e, a tal fine, in sede di prima riunione della Commissione di gara, devono rendere apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione dell'insussistenza delle suddette condizioni.

I segretari delle Commissioni e i componenti dei Seggi di gara non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 77, comma 6, del Codice e sono tenuti, in sede di prima riunione della Commissione di gara, a rendere apposita dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine all'inesistenza di dette condizioni.

Non possono far parte delle commissioni giudicatrici coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti di cui al punto 3.1 delle Linee Guida ANAC (Delibera n. 1190 del 16.11.2016, con le precisazioni riportate dal punto 3.2 al 3.5.

ART 9 DETERMINAZIONE DEI COMPENSI

1. Nessun compenso è dovuto ai Commissari interni o ai componenti del Seggio di gara o ai dipendenti che svolgono le funzioni di Segretario verbalizzante della Commissione, in quanto tali attività rientrano tra i compiti istituzionali.
2. Nel provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice, o con atto successivo, viene determinato il compenso spettante ai componenti esterni nei limiti stabiliti dall'allegato A del D.M. MIT del 12/02/2018.
3. Le spese relative ai compensi spettanti ai Commissari esterni, sono inserite nel quadro economico dell'affidamento, tra le somme a disposizione della stazione appaltante.
4. Per la determinazione dei compensi dei commissari esterni nelle gare per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, si utilizzano, per analogia, i parametri di riferimento espressi nella nota dell'Ufficio Studi e Legislazione del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1289/UL/1984, aggiornati dal Parere del Consiglio Superiore dei lavori Pubblici del 29/09/2004, che costituiscono "criteri di riferimento tutt'ora fondati e rispondenti alle norme legislative nonché di buona amministrazione", come espresso nella sentenza della Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale della Campania n. 1848 del 28/08/2008. Il compenso dei commissari esterni è, pertanto, così definito:
 - a) **Gare esecuzione lavori da aggiudicare con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo:**
 - i. Compenso base pari al 2% del corrispettivo della progettazione relativo al livello del progetto posto a base di gara, determinato tramite il Decreto ministeriale 17 giugno 2016 e s.m.i.;

- II. Compenso aggiuntivo per ciascuna offerta tecnica e metodologica esaminata, oltre la prima, pari al 3% del compenso base;
- III. IVA, oneri previdenziali, se dovuti, rimborso delle eventuali spese di viaggio, vitto e pernottamento, a presentazione dei relativi titoli giustificativi;
- IV. Al Presidente della Commissione spetta, sul compenso precedentemente determinato, una maggiorazione del 20%;
- V. Il compenso del segretario della commissione è ridotto del 20%;
- VI. In alternativa a quanto previsto ai punti precedenti, l'Ente può applicare il meccanismo di cui alla lettera d).

b) Gare di concessione o di appalto congiunto di progettazione ed esecuzione, da aggiudicare con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo:

- I. Compenso base pari al 5% del corrispettivo di progettazione relativo al livello del progetto posto a base di gara, determinato tramite il Decreto ministeriale 17 giugno 2016 e s.m.i.;
- II. Compenso aggiuntivo per ciascun progetto esaminato, oltre al primo, pari al 5% del compenso base;
- III. IVA, oneri previdenziali, se dovuti, rimborso delle eventuali spese di viaggio, vitto e pernottamento, a presentazione dei relativi titoli giustificativi;
- IV. Al Presidente della Commissione spetta, sul compenso precedentemente determinato, una maggiorazione del 20%;
- V. Il compenso del segretario della commissione è ridotto del 20%.

c) Concorso di progettazione:

- I. Compenso base pari al 3% del corrispettivo di progettazione relativo al livello del progetto prescelto;
- II. Compenso aggiuntivo per ciascun progetto esaminato, oltre al primo, pari al 5% del compenso base;
- III. IVA, oneri previdenziali, se dovuti, rimborso delle eventuali spese di viaggio, vitto e pernottamento, a presentazione dei relativi titoli giustificativi;
- IV. Al Presidente della Commissione spetta, sul compenso precedentemente determinato, una maggiorazione del 20%;
- V. Il compenso del segretario della commissione è ridotto del 20%.

d) Concorso di idee:

- I. Compenso base a vacazione sulla base dell'effettivo tempo dedicato all'attività di cui trattasi, desumibile dai verbali della commissione;
- II. IVA, oneri previdenziali, se dovuti, rimborso delle spese documentate;
- III. Al Presidente della Commissione spetta, sul compenso precedentemente determinato, una maggiorazione del 20%;
- IV. Il compenso del segretario della commissione è ridotto del 20%;

In alternativa a quanto previsto ai punti I, II, III, l'Ente, in relazione alla peculiarità ed all'importanza dell'opera da ideare, può preventivamente fissare un compenso a discrezione per i componenti della Commissione, oltre al rimborso delle spese documentate.

Il calcolo a vacanza è effettuato utilizzando i valori di riferimento dell'art. 6, lettera a) del Decreto ministeriale 17 giugno 2016 e s.m.i.: importo orario da 50,00 €/ora a 75,00 €/ora. L'importo orario è individuato tenendo conto del grado di complessità della procedura di gara con riguardo a tipologia dei progetti e criteri di attribuzione di punteggi.

e) Commissione ad hoc per la valutazione di offerte anomale²:

- I. Compenso base a vacanza sulla base dell'effettivo tempo dedicato all'attività di cui trattasi, desumibile dai verbali della commissione;
- II. IVA, oneri previdenziali, se dovuti, rimborso delle spese documentate;
- III. Il compenso del segretario della commissione è ridotto del 20%.

Il compenso non è dovuto ai commissari facenti parte della Commissione giudicatrice che dovessero supportare il responsabile unico del procedimento per la valutazione delle offerte anomale.

5. In considerazione dell'applicazione del principio di contenimento della spesa, l'Ente applica ai compensi determinati, per le varie tipologie di cui al precedente punto 4, sub a), b), c), d), e), le seguenti riduzioni percentuali:

- a) Per i commissari e il segretario esterni, dipendenti di altre pubbliche amministrazioni: riduzione fino a un massimo del 50%;
- b) Per i commissari e il segretario esterni, in tutti gli altri casi: riduzione fino a un massimo del 25%.

Ai fini della graduazione dei compensi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del DM MIT del 12/02/2018, tali riduzioni, incidenti sulla misura del compenso, sono stabilite nel provvedimento di nomina della Commissione, tenuto conto dell'importo e della complessità della procedura di aggiudicazione del contratto, nonché con riguardo ad altri elementi della gara, che influiscono direttamente sull'attività della Commissione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) il grado di complessità dell'affidamento;
- b) il numero dei lotti;
- c) il numero atteso dei partecipanti;
- d) il criterio di attribuzione di punteggi;
- e) la tipologia dei progetti, per servizi e forniture.

6. Allo scopo di contenere la spesa derivante dal funzionamento delle commissioni è stabilito, inoltre, un tetto massimo per i compensi determinati ai sensi dei precedenti punti 4 e 5 secondo la graduazione in funzione del numero di offerte da esaminare, di seguito riportata (con la precisazione che il compenso del segretario sarà comunque inferiore del 20% ai tetti appresso indicati):

² Da applicare anche nel caso delle gare al minor prezzo, ove si proceda a nominare una commissione ad hoc, a supporto del responsabile unico del procedimento.

massimo dei compensi spettanti ai commissari per gare fino a 10 concorrenti	massimo dei compensi spettanti ai commissari per gare da 11 a 20 concorrenti	massimo dei compensi spettanti ai commissari per gare da 21 a 30 concorrenti	massimo dei compensi spettanti ai commissari per gare da 31 a 50 concorrenti	massimo dei compensi spettanti ai commissari per gare oltre 50 concorrenti
€ 2.500,00	€ 3.500,00	€ 4.500,00	€ 6.000,00	€ 7.000,00

7. Per la determinazione dei compensi dei commissari di gara esterni per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi (ivi inclusi i servizi di ingegneria e architettura in alternativa al metodo di cui alla lettera a) e forniture, si farà riferimento, per analogia, a quanto riportato dal parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 29 Settembre 2004 nella parte relativa a "Altre eventuali attività di Commissioni giudicatrici", nel quale si ritiene che, "essendo l'impegno delle Commissioni sostanzialmente indipendente dall'importo del progetto, i compensi per dette Commissioni esterne possano essere individuati a vacazione sulla base dell'effettivo impegno temporale profuso". Il Compenso dei commissari esterni sarà, pertanto, così definito:

- I. Compenso a vacazione sulla base dell'effettivo tempo dedicato all'attività di cui trattasi, desumibile dai verbali della commissione;
- II. IVA, oneri previdenziali, se dovuti, rimborso delle spese documentate;
- III. Al Presidente della Commissione spetta, sul compenso precedentemente determinato, una maggiorazione del 20%;
- IV. Il compenso del segretario della commissione è ridotto del 20%.

Il calcolo a vacazione è effettuato utilizzando i valori di riferimento dell'art. 6, lettera a) del Decreto ministeriale 17 giugno 2016 e s.m.i.: importo orario da 50,00 €/ora a 75,00 €/ora. L'importo orario è individuato tenendo conto del grado di complessità della procedura di gara con riguardo a tipologia dei servizi e forniture da affidare e criteri di attribuzione di punteggi.

8. In considerazione dell'applicazione del principio di contenimento della spesa, ai compensi determinati secondo il punto 7, si applicano i commi 5 e 6.
9. Restano fermi, in ogni caso, i compensi massimi stabiliti dall'Allegato "A" del DM MIT del 12/02/2018.

ART 10 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto si rinvia alla disciplina vigente di settore.

Il presente Regolamento, per la parte relativa alla nomina, composizione e funzionamento delle Commissioni giudicatrici, produrrà effetti fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78 del Codice e/o dell'art. 37 della Legge Regionale n. 8/2018.

La violazione degli obblighi del presente Regolamento da parte del personale interno integra comportamenti contrari ai doveri di ufficio e, pertanto è fonte di responsabilità disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

Restano ferme le disposizioni in cui la violazione dia luogo, altresì, a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del dipendente.

Il presente regolamento è soggetto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente ed entra in vigore alla data di tale deliberazione.

Dalla data di entrata in vigore cessa l'efficacia di ogni altra precedente disposizione in materia.

Ai fini della più ampia diffusione il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale.

TABELLA FUNZIONI

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	FUNZIONE	ORGANO COMPETENTE
MINOR PREZZO	ESAME DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	RUP o SEGGIO DI GARA (<i>vd bando di gara</i>)
	PROPOSTA AMMISSIONI/ESCLUSIONI	RUP
	PROVVEDIMENTO AMMESSI/ESCLUSI	Dirigente competente
	SCRUTINIO OFFERTE ECONOMICHE	RUP o SEGGIO DI GARA (<i>vd bando di gara</i>)
	ANOMALIA DELL'OFFERTA	RUP anche con il supporto del SEGGIO DI GARA o di apposita commissione (<i>vd bando di gara</i>)
	PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE	RUP o SEGGIO DI GARA (<i>vd bando di gara</i>)
MIGLIOR RAPPORTO QUALITA'/PREZZO	ESAME DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	RUP o SEGGIO DI GARA o COMMISSIONE GIUDICATRICE
	PROPOSTA AMMISSIONI/ESCLUSIONI	RUP
	PROVVEDIMENTO AMMESSI/ESCLUSI	Dirigente competente
	VALUTAZIONE OFFERTE TECNICHE	COMMISSIONE GIUDICATRICE
	VALUTAZIONE OFFERTE ECONOMICHE	COMMISSIONE GIUDICATRICE
	ANOMALIA DELL'OFFERTA	RUP, anche con il supporto della COMMISSIONE GIUDICATRICE (<i>vd bando di gara</i>)
	PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE	COMMISSIONE GIUDICATRICE